

Pubblicato il 29/01/2021

N. 00085/2021 REG.PROV.CAU.
N. 02148/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2148 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Santo Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Sicilia - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

-OMISSIS- non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del D.D.G. n. 257 del 11 settembre 2020 dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento regionale della

formazione professionale, pubblicato nella G.U.R.S. del 25 settembre 2020, nella parte recante l'esclusione del ricorrente dall'albo regionale degli operatori della formazione professionale siciliana;

b) del D.D.G. n. 1768 del 10 luglio 2020 dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale - Dipartimento regionale della formazione professionale, comunicato al ricorrente in data 17 luglio 2020, nella parte recante l'esclusione del ricorrente dall'albo regionale degli operatori della formazione professionale siciliana;

c) ove occorra e per quanto di ragione, della nota del 17 luglio 2020, priva di numero di protocollo, di comunicazione dell'esclusione dall'Albo;

d) ove occorra e per quanto di ragione, della Circolare dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 8 del 20 marzo 2020, nella misura in cui le predette disposizioni dovessero essere interpretate in senso sfavorevole alle ragioni del ricorrente;

e) ove occorra e per quanto di ragione, delle modalità di registrazione nel portale amministrativo Sistema Albo Registro Formatori "Formasicilia" nella parte in cui è prevista la necessità di dichiarare i carichi penali pendenti ai fini della conferma dell'iscrizione nell'albo;

f) ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 il dott. Luca Girardi e trattenuta la causa in decisione secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;

Considerato che ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, il ricorso appare allo stato munito di sufficiente fumus boni iuris in considerazione dell'assenza di una disposizione normativa né di una disposizione della lex specialis che preveda espressamente l'assenza di carichi penali pendenti ai fini della permanenza dell'iscrizione all'Albo della formazione. Infatti, la mera pendenza di un procedimento penale a carico di un partecipante ad una procedura selettiva non può ex se fondare un giudizio negativo espulsivo dalla procedura circa il possesso delle qualità morali e di condotta del candidato;

Ritenuta, altresì, la sussistenza del prescritto periculum in mora in ragione del grave danno che potrebbe derivare al ricorrente per effetto della mancata inclusione nell'albo degli operatori della formazione professionale, in termini economici e professionali;

Considerato che sussistono quindi i presupposti per la concessione della misura cautelare della sospensione degli atti impugnati nella parte in cui non consentono l'iscrizione del ricorrente all'Albo della formazione;

Considerato di poter compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato.

Rinvia per la trattazione del merito alla seconda udienza pubblica di gennaio 2022, ore di rito.

Spese compensate

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2021 con
l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente FF

Sebastiano Zafarana, Consigliere

Luca Girardi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Luca Girardi

IL PRESIDENTE

Aurora Lento

IL SEGRETARIO